

COMUNE DI OSILO

(SS)

Pubblicato all'Albo pretorio dal n° 592

25/05/17 al 24/07/2017

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI OSILO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 12/05/17

Art. 1 – Riferimenti normativi

- articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
- articolo 13 della parte II del Trattato dell'Unione Europea che riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su ciò anche gli Stati membri, ratificato ed eseguito con Legge 2 agosto 2008 , n. 130;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- legge nazionale 14 agosto 1991, n.281 e la legge regionale n.21/94 e 35/96 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n.1255/97 nonché il relativo Decreto Legislativo 25 luglio 2007 n. 151 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005";
- Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n.333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento e il Regolamento (CE) n.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
- Legge 7 febbraio 1992, n.150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- D.M. Ambiente 19.4.1996 e successive modifiche recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;
- "Linee Guida per il mantenimento degli animali, nei circhi e nelle mostre itineranti" emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente (Servizio conservazione Natura – Autorità Scientifica Cites) in data 10.5.2000, ai sensi della Legge 150/92 e della Legge 426/98, integrate in data 19 Aprile 2006 con Prot. DPN/10/2006/11106;
- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.116 Attuazione della direttiva n.86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e la Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
- Legge 11 febbraio 1992, n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

- articolo 31 della Legge 29 luglio 2010 n.120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale che fissa le modifiche agli articoli 177 e 189 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, riguardo ai mezzi di soccorso per animali e agli incidenti con danni ad animali.
- Legge 4 novembre 2010 n.201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
- legge 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, modificata e integrata all'articolo 2 dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.47 e dall'articolo 49 della Legge 4 giugno 2010, n. 96;
- articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale così come modificati dall'articolo 3 della Legge 4 novembre 2010, n.201, e gli articoli 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 672 e 727 del Codice penale;
- Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;
- Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008 norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati;
- Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente Proroga dell'Ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;
- Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente 22 marzo 2011 Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- Considerata la Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale proclamata all'Unesco il 15 ottobre 1978;
- articolo 274 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 che prevede il potere regolamentare del Comune "nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto";- Visto il Regolamento CEE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1.Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

2.Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.

3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.

4. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 e alla legge regionale 21/94 e 35/96 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.

6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.

8. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.

9. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

10. Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:

a) sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali

b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale fuggito e poi catturato, dal canile/oasi felina comunale o convenzionati con il Comune;

c) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e seguenti;

d) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c).

e) nei casi di sanzione amministrativa per illeciti amministrativi in materia di tutela degli animali. Senza pregiudizio per l'azione penale, il Comune che ha emesso il provvedimento può provvedere al sequestro amministrativo degli animali,

perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689 del 1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo.

Il Comune, predispone quindi un apposito servizio per:

- l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività ed esecutorietà;
- la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attività commerciali e di addestramento per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari nei casi previsti dalla lettera c) e d);
- il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
- la predisposizione di un registro degli allevatori di cani e gatti autorizzati e presenti sul territorio;

Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui ai precedenti punti sono prontamente disponibili alle Forze di polizia, agli organi di vigilanza e controllo, alle Associazioni animaliste ed alle Guardie zoofile.

11. Il Comune provvede entro dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le attività che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali anche in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere. Ai gestori delle strutture fuori norma, il Comune dispone una diffida con carattere di imperatività, ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni. Nei casi di irregolarità strutturali, non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffida è sempre seguita da provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria, sgombero degli animali e chiusura totale o parziale delle strutture da regolarizzare. Il comune per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari provvede con proprio provvedimento motivato al sequestro della struttura, alla revoca permanente dell'autorizzazione sanitaria, allo sgombero degli animali ed alla chiusura totale o parziale delle strutture che:

- a) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida;
- b) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dal Comune o da altro organo di controllo o vigilanza.

Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il Comune assicura la gestione delle strutture e degli animali sul posto per tramite di un proprio custode differente dal gestore originario o del custode giudiziale nominato dall'Autorità giudiziaria.

12. Il Comune ad eccezione delle attività di addestramento, richiede preventivamente all'apertura di attività che prevedano il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, importazione e custodia di animali una idonea fideiussione proporzionata al numero di animali detenuti e censiti annualmente, utilizzabile dall'amministrazione comunale ai fini del mantenimento e cura degli animali detenuti, nei casi in cui il gestore sia impossibilitato al mantenimento degli animali o privato per causa di provvedimenti amministrativi o giudiziari, della materiale disponibilità della struttura e/o degli animali.

L'importo di tale fideiussione è successivamente individuato con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale

Principi generali

1. Il Comune di Osilo promuove la tutela e il benessere degli animali presenti nel proprio territorio, in conformità ai principi etici e morali di cui è portatrice la comunità locale.
2. L'affermazione di un equilibrato rapporto tra cittadini e animali, rispettoso dei reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire, finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
3. Il Comune di Osilo condanna e persegue ogni manifestazione di crudeltà e maltrattamento verso gli animali, riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Osilo promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza e il rispetto degli animali, rivolte a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola e alle giovani generazioni.
5. Al fine di richiamare l'attenzione sulla doverosa tutela e rispetto per l'ambiente che ci circonda, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici.

Art. 3 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Osilo, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Comune di Osilo, in base all'art 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti nazionali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Art. 4 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281, ed anche alle specie di vertebrati tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà con esclusione delle specie selvatiche di vertebrati, comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23.

Art. 5 - Divieti generali

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo:

- a) di commettere atti di crudeltà verso animali o sottoporli a sevizie o a lavori non consoni alle loro caratteristiche fisiche ed etologiche;
- b) di abbandonare gli animali domestici o comunque addomesticati;
- c) di detenere gli animali in condizioni incompatibili alla loro natura, in condizioni igienico sanitarie precarie, o comunque difformi dalle peculiari esigenze etologiche di ogni specie;
- d) di far lottare gli animali fra loro e di addestrare gli animali con il ricorso a metodi coercitivi e violenti;
- e) di detenere animali in gabbia, fatta eccezione per il trasporto e per i piccoli animali (ad esempio roditori e uccelli);
- f) isolare gli animali in rimesse, cantine, spazi angusti, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazione;
- g) di trasportare gli animali in condizioni di insicurezza per la loro integrità fisica;
- h) di catturare, uccidere e comunque di cacciare gli animali che vivono allo stato libero nel territorio comunale, nonché distruggere i siti di riproduzione, ovvero porre in atto qualsiasi forma di disturbo, fatti salvi i prelievi venatori della fauna previsti dalla normativa vigente;
- i) di depositare sostanze velenose in, luoghi accessibili agli animali, esclusi gli interventi di derattizzazione e disinfestazione attuati con opportune modalità non nocive per le specie non interessate al procedimento e nel rispetto della normativa vigente; a tale scopo è obbligatorio apporre, nella zona interessata dalle operazioni, un'apposita segnaletica di avvertimento e di eseguire le operazioni a norma di legge;
- l) i medici veterinari, pubblici e privati, sono invitati a segnalare al Sindaco i casi di avvelenamenti riscontrati nell'esercizio della loro attività, per i provvedimenti di tutela.

Art. 6 - Collaborazione con Enti ed Associazioni e adempimenti istituzionali

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, il Comune di Osilo collabora con l'Ordine dei Medici-Veterinari, con le Associazioni di volontariato, e gli enti istituzionali aventi finalità protezionistiche, per la promozione di incontri e di iniziative di protezione ambientale a tutela degli animali, con particolare attenzione al benessere degli animali domestici, da reddito e/o da compagnia, animali selvatici presenti nel territorio comunale, nonché al benessere degli animali nell'ambito di circhi, zoo, acquari, laboratori, allevamenti, trasporti, mattatoi, esercizi commerciali, abitazioni private.

Art. 7 - Detenzione di animali domestici nelle abitazioni

1. Nell'ambito urbano è consentita la detenzione di animali d'affezione all'interno delle abitazioni, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e del benessere etologico dell'animale.

2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, devono essere sottoposti a cure mediche veterinarie ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, devono accudirli e alimentarli secondo le loro esigenze fisiologiche.
4. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno, ivi compresi terrazze e balconi, sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato deve essere chiusa su tre lati, rialzata da terra e collocata in luogo non acquitrinoso e comunque non nocivo per la salute dell'animale.
6. Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, deve comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL n. 1 di Sassari e al Comune di Osilo l'avvenuto parto, entro il termine massimo di dieci giorni, con l'indicazione del numero dei cuccioli nati, del numero dei cuccioli morti, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 8 - Obbligo degli allevatori o possessori di cani a scopo commercio

1. Fermo restando l'obbligo di garantire il benessere degli animali e di rispettare la normativa vigente, gli allevatori di cani o i possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare al Comune di Osilo ed al Servizio Igiene degli Allevamenti dell'Azienda USL n. 1 di Sassari, con cadenza annuale e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, una copia conforme del registro di carico e scarico dei cani allevati e/o venduti, al fine di un costante monitoraggio, delle presenze dei cani sul territorio urbano.
2. Agli allevatori di cani o ai possessori di cani a scopo di commercio, si applica ugualmente l'obbligo di dichiarare la nascita dei cuccioli, secondo quanto indicato nell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 9 - Buona tenuta degli animali

1. Il proprietario deve assicurare la buona tenuta dell'animale, impegnandosi a:
 - a) evitare accoppiamenti in assenza di sicura collocazione della cucciolata;
 - b) informarsi, presso il medico veterinario di fiducia o presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL n. 1 di Osilo sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - c) fare intervenire il medico veterinario per gli eventuali interventi di contraccezione;
 - d) sterilizzare i felini lasciati liberi di vagare sul territorio;
2. I possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di cani o altri animali devono denunciare ogni caso di morsicatura immediatamente al Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R. 320/1954.

3. Gli animali morsicatori di persone o di altri animali devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni al Canile comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 86 D.P.R. 320/1954

Art. 10 - Ritrovamento di cani ed altri animali domestici d'affezione

1. I cani vaganti, catturati a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda USL n. 1 di Sassari, previa comunicazione e accordo con il Comune di Osilo, e ricoverati presso il canile convenzionato, nel caso siano dotati di microchip di identificazione o comunque vengano reclamati dal proprietario o detentore, saranno restituiti dietro pagamento agli Uffici competenti delle spese di cattura, mantenimento e cura.

2. I cani non reclamati entro 15 giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, oppure ad Associazioni di volontariato per la protezione degli animali, e/o Enti pubblici e/o privati che perseguano statutariamente principi di protezione zoofila e che possano mantenere gli animali in condizioni tali da garantirne il benessere etologico, sanitario e fisiologico; l'affidamento diventa definitivo dopo 60 giorni.

3. Il cittadino che ritrova un animale è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione comunale che ne darà adeguata pubblicità. Decorsi 15 giorni senza che il proprietario abbia reclamato l'animale, potrà essere autorizzata, ove necessari, la detenzione del medesimo a favore di colui che lo ha ritrovato.

4. Il proprietario o detentore di animale è obbligato a denunciare immediatamente e comunque entro 24 ore al Comune di Osilo ed al Servizio Veterinario dell'Azienda USL n. 1 di Sassari lo smarrimento dell'animale, per non incorrere nelle sanzioni previste per l'abbandono.

5. Il Comune di Osilo, tramite un'apposita sezione del proprio sito web, favorisce il ritrovamento degli animali smarriti, dietro presentazione di una richiesta scritta del proprietario del cane o animale smarrito.

6. Gli animali non possono essere dati in affido o adozione, anche temporanei, a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.

Art. 11 - Conduzione dei cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico

1. In tutti i luoghi aperti al pubblico, ad esempio vie, piazze, aree verdi attrezzate e comunque ove non sia espressamente vietato, i cani devono essere condotti al guinzaglio e i cani d'indole mordace, devono essere muniti di idonea museruola.

2. Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma se muniti di idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla

circolazione, ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate le condizioni di benessere etologico degli animali stessi.

3. E' vietato l'ingresso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi alle scuole a ciò adibiti.

4. È obbligatorio munirsi di apposita paletta, busta o prodotto similare per la raccolta delle feci dei cani, rimuovere le deiezioni solide e comunque pulire il luogo sporcato dagli animali.

Art. 12 - Conduzione dei cani e altri animali domestici d'affezione in particolari luoghi e sui mezzi pubblici.

1. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici e sui mezzi pubblici di trasporto, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e con idonea museruola, ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa.

2. Sono consentiti l'introduzione nei luoghi di cui al precedente comma, ovvero il trasporto sui mezzi pubblici di altri animali d'affezione a condizione che essi siano rinchiusi in apposito contenitore dotato di caratteristiche idonee a garantirne il benessere animale.

3. Nelle strutture ricettive, salvo la facoltà di divieto di cui al secondo comma dell'art. 17, i cani e gli altri animali devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari; nei luoghi comuni di transito i cani e gli altri animali debbono essere condotti al guinzaglio e, per i cani di indole mordace, è obbligatorio l'utilizzo della museruola.

Art. 13 - Omessa custodia di cani ed altri animali

1. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o comunque non idonea.

2. E' vietato incitare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.

Art. 14 - Conduzione dei cani da caccia, da pastore e delle forze armate

1. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:
a) i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
b) i cani delle Forze Armate e di Polizia, quando utilizzati per servizio.

2. La conduzione dei cani da caccia durante la stagione venatoria è regolamentata dalla normativa vigente sulla caccia.

Art. 15 - Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, diversamente abili

1. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani, non sono operanti per gli animali adetti a non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili.

2. Nel presente caso, non si applica l'obbligo di raccolta delle feci dei cani, così come previsto dall'art. 10, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 16 - Detenzione di cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico ed esponendo un appropriato cartello di avvertimento.

2. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa, in modo tale da evitare che il cane o altro animale possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione, e non devono essere comunque alte meno di due metri dal suolo.

Art. 17 - Detenzione di cani ed altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente dell'autoveicolo è tenuto ad evitare che gli animali trasportati possano sporgere dall'automezzo, al fine di evitare danni a terzi e a se stessi.

2. Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi; in particolare è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida.

3. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio.

4. Il conducente deve sempre garantire una adeguata areazione del veicolo e la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati e/o sosta. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere fisiologico dell'animale.

Art. 18 - Detenzione e conduzione di cani ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali

1. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari.

Art. 19 - Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico

1. É consentita la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali in contenitori tali da evitare di sporcare il suolo pubblico, seguito dal ritiro immediato dei residui.
2. É consentita la permanenza di piccoli contenitori per l'acqua di bevanda.

Art. 20 - Cattura cani in luoghi pubblici

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la cattura di animali vaganti nel territorio comunale di Osilo è competenza esclusiva del Servizio Veterinario della ASL n. 1 di Sassari.

2. I cani catturati verranno sottoposti a trattamento sanitario, secondo quanto prevede la normativa vigente, e consegnati alle strutture pubbliche di ricovero, qualora non sia possibile risalire al possessore.

Art. 21 - Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.

2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti randagi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

3. L'Amministrazione comunale, con la collaborazione delle associazioni animaliste e con i metodi più opportuni, provvede a censire le diverse colonie feline esistenti sul territorio urbano, individuando gli esemplari di appartenenza delle singole colonie, anche attraverso appositi sistemi di identificazione, al fine di consentire il monitoraggio costante degli stessi.

4. Gli enti e le associazioni protezionistiche e i privati possono, d'intesa con l'Azienda USL n. 1 di Sassari, avere in gestione le colonie censite di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza e di

contraccezione.

Art. 22 Cura delle colonie feline

1. Il Comune promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda sanitaria per il conseguimento della qualifica di gattaio con il conseguente rilascio del tesserino di riconoscimento. Favorisce l'attività dei gattai e delle gattaie che si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie di gatti liberi.

2. Alle persone munite di tale tesserino di riconoscimento deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 23 - Alimentazione dei gatti

1. Essi sono, in ogni caso, obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Così come sono soggetti a tale obbligo chiunque alimenti gatti.

Art. 24 - Affidamento degli animali d'affezione

1. L'Amministrazione comunale promuove, anche sulla base di convenzione con le Associazioni Animaliste ed altri Enti preposti statutariamente al benessere animale, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'adozione di animali abbandonati.

2. A tale scopo, sono attuate iniziative di informazione al fine di stimolare l'affidamento degli animali d'affezione ospitati presso le strutture ricettive pubbliche e/o private in convenzione, o degli animali liberi presenti in particolari aree e/o soggetti a situazioni che presentano un elevato grado di criticità per la sopravvivenza ed il benessere degli stessi.

Art. 25 - Mostre, fiere, esposizioni, circhi e serragli da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni e serragli, nonché l'attendamento di circhi sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione comunale, previo parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL n. 1 di Sassari, sulla scorta delle norme di indirizzo a tutela del benessere animale, emanate dall'Amministrazione comunale. La richiesta di autorizzazione deve, essere presentata almeno 30 giorni antecedenti la data di installazione delle strutture.

Art. 26 - Ulteriori prescrizioni

1. E' consentito detenere animali alla catena, purché la stessa consenta di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo.

Art. 27 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente gli Agenti del Corpo di polizia municipale, le Guardie zoofile volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie ambientali volontarie e baracelli.

Art. 28 - Sanzioni

1. Ai sensi del Capo I della Legge 689 del 24/11/1981, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applicano le sanzioni amministrative indicate di seguito.
2. Chiunque incrudelisce verso gli animali senza necessità, li sottopone a sevizie o a lavori non consoni alle loro caratteristiche fisiche ed etologiche, secondo quanto indicato nell'art. 4 comma 1 lettera a) del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 516,00;
3. Chiunque abbandona un animale domestico o comunque addomesticato, secondo quanto indicato nell'art. 4 comma 1 lettera b) del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 155,00 a € 516,00;
4. Chiunque detiene gli animali in condizioni incompatibili alla loro natura, in condizioni igienico sanitarie precarie, o comunque difformi dalle peculiari esigenze etologiche di ogni specie, secondo quanto indicato nell'art. 4 comma 1 lettera c) del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 52,00 a € 155,00;
5. Chiunque fa lottare gli animali fra loro, ovvero li addestra con metodi violenti e/o coercitivi, secondo quanto indicato nell'art. 4 comma 1 lettera d) del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 1.549,00;
6. Chiunque detiene animali in gabbia, fatta eccezione per il trasporto e per i piccoli animali (ad esempio roditori e uccelli) ovvero isola gli animali in rimesse, cantine, spazi angusti, oppure li segrega in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazione, secondo quanto indicato nell'art.

4 comma 1 lettera f) e g) del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 52,00 a € 155,00;

7. Chiunque cattura, uccide e comunque caccia gli animali che vivono allo stato libero nel territorio comunale, nonché distrugge siti di riproduzione e/o pone in atto qualsiasi forma di disturbo, fatti salvi i prelievi venatori della fauna previsti dalla normativa vigente, secondo quanto indicato nell'art. 4 comma 1 lettera i) del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 155, a € 500,00;
8. Chiunque deposita sostanze velenose in luoghi accessibili agli animali ovvero nei casi di interventi di derattizzazione e disinfestazione, non disponga le opportune modalità non nocive per le specie non interessate al procedimento o ancora non appone, nella zona interessata dalle operazioni, un'apposita segnaletica di avvertimento, secondo quanto indicato nell'art. 4 comma 1 lettera j) del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 52,00 a € 155,00;
9. Chiunque detiene cani ed altri animali all'esterno, ivi compresi terrazze e balconi, sprovvisti di un idoneo riparo, secondo quanto indicato nell'art. 7 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 52,00 a € 155,00;
10. Chiunque ometta di presentare la dichiarazione di nascita dei cuccioli, ovvero la presenti oltre il termine prestabilito, così come indicato nell'art. 7 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 52,00 a € 155,00;
11. Chiunque ometta di presentare con cadenza annuale e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, una copia conforme del registro di carico e scarico dei cani allevati e/o venduti, così come indicato nell'art. 8 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 52,00 a € 155,00;
12. Il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, di cani o altri animali che ometta di denunciare un caso di morsicatura, secondo quanto indicato nell'art. 9 comma 2 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 52,00 a € 155,00;
13. Il proprietario o detentore di animale che ometta di denunciare lo smarrimento dell'animale, secondo quanto indicato nell'art. 10 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 155,00 a € 500,00;
14. Chiunque, per la conduzione dei cani, non utilizzi il guinzaglio e, per i cani d'indole mordace, l'apposita museruola, secondo quanto indicato nell'art. 11 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 52,00 a € 155,00;

15. Il proprietario o detentore di cani che permetta l'ingresso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi alle scuole a ciò adibiti, secondo quanto indicato nell' art. 11 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 52,00 a € 155,00;
16. Il proprietario o detentore di cani che non raccolga le feci, ovvero sia sprovvisto di apposita paletta, busta o prodotto simile per la raccolta delle feci dei cani, secondo quanto indicato nell'art. 11, del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 52,00 a € 155,00;
17. Chiunque non rispetti le modalità di conduzione dei cani e altri animali domestici d'affezione in particolari luoghi e sui mezzi pubblici, secondo quanto indicato nell'art. 11 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 52,00 a € 155,00;
18. Chiunque lasci liberi o non custodisca con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di cui si abbia il possesso, ovvero ne affidi la custodia a persona inesperta o comunque non idonea, oppure inciti cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose, secondo quanto indicato nell'art. 13 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 52,00 a € 155,00;
19. Chiunque non rispetti le modalità di detenzione dei cani da guardia, secondo quanto indicato nell'art. 16 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 52,00 a € 155,00;
20. Chiunque non rispetti le modalità di detenzione di cani e altri animali di affezione sugli autoveicoli, secondo quanto previsto nell'art. 17 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 68,00 a € 275,00;
21. Chiunque detenga cani ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali, in violazione dell'art. 18 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 155,00 a € 500,00;
22. Chiunque somministri cibo ad animali sul suolo pubblico e non provveda al ritiro immediato dei residui ovvero ometta di pulire, in violazione dell'art. 19 e 22 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 52,00 a € 155,00;
23. Chiunque catturi animali vaganti nel territorio comunale di Osilo, in violazione dell'art. 20 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 52,00 a € 155,00;

24. Chiunque maltratti o allontani dal loro habitat i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale di Osilo, ovvero ostacoli l'attività di gestione di una colonia felina e comunque violi l'art. 21 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da € 52,00 a € 155,00

Art. 29 - Norme finali

1. Sono da intendersi abrogate le norme dei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo pretori o del Comune.